

IREOS S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI EX D. Lgs. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Genova, 14 luglio 2017

IREOS S.p.A.

Sede legale Genova, via Stefano Turr 165 - 16147

Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01111510101

LEGENDA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	5
SEZIONE I – IL D. LGS. N. 231/2001	7
1. <i>Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante</i>	7
2. <i>Le sanzioni comminate dal Decreto</i>	8
3. <i>Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa</i>	9
4. <i>Le Linee Guida di Confindustria</i>	10
SEZIONE II - IL MODELLO DI IREOS S.P.A.	12
1. <i>La Società</i>	12
2. <i>Le attività</i>	12
3. <i>La costruzione del Modello</i>	12
4. <i>L'adozione del Modello e le successive modifiche</i>	13
5. <i>Elementi fondamentali del modello</i>	14
6. <i>Codice Etico e Modello</i>	15
7. <i>Percorso Metodologico di Definizione del Modello: individuazione delle attività e dei processi a rischio – valutazione e individuazione dei presidi</i>	15
8. <i>Sistema di controllo interno</i>	17
9. <i>Parti speciali per la prevenzione dei reati rilevanti in ambito 231</i>	18
SEZIONE III - AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO	19
1. <i>Il sistema in linea generale</i>	19
2. <i>Il sistema di deleghe e procure</i>	19
3. <i>I processi strumentali cd. di provvista</i>	20
4. <i>I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali di comportamento</i>	21
5. <i>I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali</i>	22
6. <i>I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento</i>	22
SEZIONE IV - L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	23
1. <i>Organismo di Vigilanza</i>	23
2. <i>Durata in carica, decadenza e revoca</i>	23
3. <i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza</i>	24
4. <i>Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale</i>	26
5. <i>Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie</i>	27
6. <i>Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	28
SEZIONE V - LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	30
1. <i>Premesse</i>	30
2. <i>La comunicazione iniziale</i>	30
3. <i>La formazione</i>	30
4. <i>Informazione ai Consulenti ed ai Partners</i>	31
SEZIONE VI – IL SISTEMA SANZIONATORIO	32
1. <i>Premesse</i>	32
2. <i>Sanzioni per il personale dipendente</i>	32
<i>Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di Dirigenti</i>	34
<i>L'inosservanza - da parte dei Dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.</i>	34
3. <i>Misure nei confronti degli apicali</i>	35

4. *Misure nei confronti degli Amministratori* 35
5. *Misure nei confronti dei Sindaci* 35
6. *Misure nei confronti dei Membri dell'OdV* 36
7. *Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners* 36

LE PARTI SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI IN AMBITO 231..... 37

SEZIONE VII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 38

1. *I Reati* 38
2. *Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio* 41
3. *Attività sensibili* 42
4. *Il sistema in linea generale* 45
5. *Principi generali di comportamento* 45
6. *Principi procedurali generalmente applicabili* 46
7. *Principi procedurali specifici nel caso di particolari Operazioni a Rischio* 47

SEZIONE VIII - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI..... 49

1. *I Reati* 49
2. *Attività sensibili* 53
3. *Il sistema in linea generale* 55
4. *Principi generali di comportamento* 55
5. *Principi procedurali specifici* 57

SEZIONE IX - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA FEDE E CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO..... 59

1. *I Reati* 59
2. *Attività sensibili* 63
3. *Il sistema in linea generale* 63
4. *Principi generali di comportamento* 64

SEZIONE X – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA..... 64

1. *I Reati* 65
2. *Attività sensibili* 70
3. *Il sistema in linea generale* 70
4. *Principi generali di comportamento* 70
5. *Principi procedurali specifici* 71

SEZIONE XI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO 73

1. *I Reati* 73
2. *Attività sensibili* 74
3. *Il sistema in linea generale* 76
4. *Principi generali di comportamento* 76
5. *Principi procedurali specifici* 77

SEZIONE XII - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DEI REATI TRANSNAZIONALI E DEI DELITTI DI TERRORISMO 79

1. *I Reati* 79
2. *Attività sensibili* 88
3. *Il sistema in linea generale* 90
4. *Principi generali di comportamento* 90
5. *Principi procedurali specifici* 91

SEZIONE XIII - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO..... 92

1. *I Reati* 92
2. *Principi generali* 92
3. *Il sistema in linea generale* 93
4. *Attività e processi sensibili* 93
5. *Misure di prevenzione dei reati* 94
- 5.1. *La pianificazione e l'organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro* 94
- 5.2. *Il sistema di deleghe di funzioni in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro* 96
- 5.3. *L'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro* 96
- 5.4. *L'attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro* 99
- 5.5. *L'attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro* 99
- 5.6. *I rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro* 99
- 5.7. *La gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro* 100
- 5.8. *Il controllo e le azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro* 100
- 5.9. *I riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro* 102

SEZIONE XIV - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI 103

1. *I Reati* 103
2. *Principi generali* 115
3. *Risk Assessment* 115
4. *Il sistema in linea generale* 115
5. *Processi sensibili in relazione ai reati ambientali* 116
6. *Principi generali di comportamento* 117
7. *Principi procedurali specifici* 117

SEZIONE XV - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 118

1. *Il Reato* 118
2. *Attività sensibili* 122
3. *Il sistema in linea generale* 123
4. *Principi generali di comportamento* 123

SEZIONE XVI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 125

1. *I Reati* 125
2. *Attività sensibili* 128
3. *Sistema di controllo* 128

LEGENDA, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- i. “Codice Etico”: codice etico adottato da IREOS S.P.A.;
- ii. “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di IREOS S.P.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- iii. “Destinatari”: i Dipendenti, Consulenti, Partners, Società di Service, Organi Sociali ed eventuali altri collaboratori sotto qualsiasi forma di IREOS S.P.A.;
- iv. “Dipendente” o “Dipendenti”: tutti i dipendenti di IREOS S.P.A. (compresi i Dirigenti);
- v. “Partners”: controparti contrattuali di IREOS S.P.A., quali ad es. fornitori, agenti, partners commerciali, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, con i quali la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (es. acquisto e cessione di beni e servizi, Associazione Temporanea d’Impresa, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei Processi Sensibili;
- vi. “Società di Service”: Società terze che svolgono attività di servizio in favore di IREOS S.P.A.;
- vii. “D. Lgs. 231/2001” o “Decreto”: il Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni;
- viii. “la Società”: IREOS S.P.A.;
- ix. “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria il 7 marzo 2002, aggiornate al marzo 2014, e approvate dal Ministero di Giustizia il 21/07/2014;
- x. “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs. 231/2001;
- xi. “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono le riduzioni di capitale, le fusioni, le scissioni, le operazioni sulle azioni della società controllante, i conferimenti, le restituzioni ai soci, ecc.);
- xii. “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di IREOS S.P.A. e i soci
- xiii. “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo di cui all’art. 6 comma 1 lettera b) del D. Lgs 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e alla cura del relativo aggiornamento;
- xiv. “P.A.” o “PA”: la Pubblica Amministrazione italiana e/o estera, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- xv. “Processi Sensibili” o “processi sensibili”: attività di IREOS S.P.A. nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;

- xvi. “Reato” o “Reati”: il singolo reato o i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- xvii. “Regole e Principi Generali”: le regole ed i principi generali di cui al presente Modello;
- xviii. “Delega”: quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative;
- xix. “Procura”: il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

SEZIONE I – IL D. LGS. N. 231/2001

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il D.lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs. 231/2001 mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01),
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* D.lgs. 231/01),
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* D.lgs. 231/01),
- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* D.lgs. 231/01),
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*1 D.lgs. 231/01),
- Alcune fattispecie di reati in materia societaria e il delitto di corruzione tra privati (art. 25 *ter* D.lgs. 231/01),
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* D.lgs. 231/01),
- Reati connessi a “delitti” contro la personalità individuale (artt. 25 *quater*1 e *quinquies* D.lgs. 231/01),
- Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* D.lgs. 231/01),
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* D.lgs. 231/01),

- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* D.lgs. 231/01),
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* D.lgs. 231/01),
- Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies* D.lgs. 231/01),
- Reati ambientali (art. 25 *undecies* D.lgs. 231/01),
- Reati transazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006),
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* d.lgs. 231/01).

Da ultimo si segnalano le seguenti modifiche:

-art. 25-ter del D. Lgs 231/2001, a seguito di emanazione della la Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), che ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, con data di entrata in vigore 14 Giugno 2015;

-art. 25-octies del D. Lgs 231/2001 (con entrata in vigore delle disposizioni relative a partire dal 01/01/2015), a seguito del disposto dell'articolo 3 comma 5 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio". (G.U. Serie Generale n.292 del 17-12-2014);

-art. 25-undecies del D. Lgs 231/2001, a seguito di emanazione della Legge 22 maggio 2015 n.68 recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), la quale, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006, ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente").

2. Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

3. Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. Le Linee Guida di Confindustria

In data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato la prima edizione delle proprie "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001".

Tali Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti anche in conseguenza dell'ampliamento delle categorie di reati presupposto; l'ultimo aggiornamento risale a marzo 2014.

Nella predisposizione del proprio Modello, la Società si è ispirata alle Linee Guida emesse da Confindustria che individuano alcuni concetti di rilievo, nella costruzione dei Modelli, che possono essere così schematizzati:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di adeguate procedure.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria per i reati "dolosi" sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria per i reati "colposi" sono:

- codice etico;
- struttura organizzativa (in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio per la sicurezza.

Tali componenti devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli.
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
 - Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
 - Obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.
 - Possibilità, nell'ambito dei gruppi societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.lgs. 231/2001, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - in ogni controllata deve essere istituito il proprio Organismo di Vigilanza con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni);
 - l'Organismo di Vigilanza della controllante valuterà l'opportunità di prevedere incontri di coordinamento con gli eventuali Organismi di Vigilanza delle società controllate, ove istituiti, in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

Al fine di poter fornire uno strumento utile e adeguato alla normativa in evoluzione, le Linee Guida sono in continua fase di aggiornamento.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

SEZIONE II - IL MODELLO DI IREOS S.P.A.

1. La Società

Dal 1979, IREOS si occupa di servizi per l'ambiente e da oltre 30 anni esegue bonifiche ambientali. Fondata dal Professor Stelio Munari, già Ordinario di Chimica Industriale presso l'Università di Genova, si avvale di personale formato e professionale, nonché della collaborazione degli esperti più qualificati nel settore. Attualmente IREOS esegue, con proprie strutture, caratterizzazioni ed indagini analitiche su siti, bonifiche del terreno e della falda in aree industriali e civili, bonifiche da amianto ed altre sostanze pericolose su impianti ed immobili industriali e civili, coordina ed organizza, anche su impianti direttamente od indirettamente collegati alla stessa, servizi di recupero e/o smaltimento rifiuti, realizza e gestisce impianti connessi al ciclo dei rifiuti, essendo capace di risolvere problemi di natura chimica e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Oltre a ciò, gli specialisti di IREOS sono in grado di fornire consulenze altamente qualificate.

IREOS fornisce ai propri clienti sempre il massimo della professionalità, della qualità, dei servizi. L'amore ed il rispetto per l'ambiente hanno spinto IREOS in tutti questi anni a sviluppare la ricerca di soluzioni e tecnologie, possibilmente semplici, ambientalmente ed economicamente sostenibili, ma sempre all'avanguardia.

2. Le attività

IREOS S.p.A. opera nel settore ambientale svolgendo attività di bonifica di siti inquinati, nonché più in generale

“Progettazione ed esecuzione di opere di bonifica ambientale, bonifica da amianto e bonifica di siti industriali;

servizio di intermediazione rifiuti;

gestione di rifiuti pericolosi e non, comprensivi di rimozione e caratterizzazione e coordinamento delle attività di trasporto, recupero e smaltimento;

gestione di impianti di trattamento acque;

servizi di consulenza in materia di sicurezza ed igiene in ambiente di lavoro, servizi di formazione in campo ambientale”

con l'obiettivo di creare valore per gli azionisti, di soddisfare i clienti e di valorizzare tutte le persone che a vario titolo vi collaborano.

La Società ha inoltre implementato ed applica tre differenti sistemi di gestione certificati conformi rispettivamente alle norme ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ed OHSAS 18001:2007, rispettivamente per la gestione della qualità, dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. La costruzione del Modello

L'avvio dell'attività di Risk Assessment e Gap Analysis ai sensi del D. Lgs 231/2001 presso la Società è avvenuto nel mese di gennaio 2017.

L'attività ha previsto l'esame della documentazione già prodotta dall'Organizzazione nell'ambito delle attività da essa svolte e dei documenti organizzativi disponibili nonché l'effettuazione di un ciclo di interviste su un campione rappresentativo delle figure chiave aziendali individuate in base all'organigramma. L'attività è consistita nell'analizzare i principali processi aziendali e nell'identificare in quali di questi fossero

configurabili, in astratto, una o più ipotesi di reato di cui al decreto legislativo 231/2001.

A tale fase di interviste e relativa attività di sopralluogo sul campo in relazione agli aspetti di salute e sicurezza e di tutela dell'ambiente, è seguita l'aggregazione in apposite schede dei dati raccolti e la redazione del documento riassuntivo "Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis".

Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di Risk Assessment e Gap Analysis sono state:

N.	FUNZIONE
1	Presidente
2	Commerciale – Gare e qualifiche
3	RSPP
4	DT/DDL
5	Servizi informatici
6	RQAS autorizzazioni
7	Amministrazione
8	Personale
9	Acquisti
10	Logistica
11	Registri e formulari
12	Magazzino
13	Responsabili di contratto

Tale documento ha permesso dunque di addivenire alla stesura e alla conseguente adozione dell'attuale Modello, adottato con delibera del CdA del 14 luglio 2017.

4. L'adozione del Modello e le successive modifiche

La Società, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 luglio 2017, la presente versione del Modello, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari ad assumere comportamenti corretti e

trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema strutturato di gestione aziendale e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- promuovere l'attenzione e la particolare sensibilità della Società verso le tematiche di *compliance* normativa.

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti i Consiglieri di Amministrazione e, più in generale, per l'intero Consiglio di Amministrazione, per i Dirigenti e, in ogni caso, per tutti coloro che rivestono, in IREOS S.P.A., funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società, operanti presso le sedi centrale e periferiche.

Il Consiglio di Amministrazione ha infatti approvato il presente Modello impegnandosi ciascun membro del Consiglio al rispetto dello stesso, ed ha provveduto ad istituire il proprio Organismo di Vigilanza, attribuendo allo stesso il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Analogamente, il Collegio Sindacale, presa visione del presente Modello, con atto formale si impegna al rispetto del Modello.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Per le altre modifiche (Processi Sensibili e procedure specifiche, su cui ha piena autonomia decisionale), il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

5. Elementi fondamentali del modello

Gli elementi fondamentali sviluppati da IREOS S.P.A. nella definizione del Modello, nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti:

- un’attività di individuazione dei processi e delle attività a rischio di commissione del reato (processi e attività “sensibili”) - nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le occasioni, le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi, degli specifici standard di controllo e delle eventuali azioni correttive da attuare, formalizzata nel documento denominato “Rapporto di risk assessment & Gap Analysis”;
- la descrizione di specifiche misure di prevenzione dei reati poste a presidio delle attività e dei processi sensibili, formalizzata nelle sezioni di Parte speciale dedicate a ciascuna delle macro-categorie di reato, declinate nel Capo I, Sez. III D.Lgs. 231/2001, risultate rilevanti nella realtà aziendale;
- l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

6. Codice Etico e Modello

La Società, sensibile all’esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, con delibera del 31 marzo 2017 ha adottato il Codice Etico, anche facendo riferimento alle “Linee Guida”, con il quale si è inteso affermare l’impegno ad attuare, in maniera coerente, le più alte norme etiche e giuridiche.

Il Codice Etico sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con esso rapporti.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico afferma comunque principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo dunque un elemento ad esso complementare.

7. Percorso Metodologico di Definizione del Modello: individuazione delle attività e dei processi a rischio – valutazione e individuazione dei presidi

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto ad una analisi dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del contesto nel quale essa è chiamata ad operare.

Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa rappresentata nel documento "Organigramma IREOS S.p.A." che individua le Direzioni e le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali. Detto documento è custodito presso la sede dalla Funzione RQAS , disponibile per relativa consultazione.

Successivamente, la Società ha proceduto all'individuazione delle attività e dei processi a rischio di commissione del reato, nonché delle attività e dei processi nell'ambito dei quali possono essere realizzate condotte strumentali/funzionali alla commissione degli illeciti, sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Per ogni attività e processo sensibile sono stati altresì individuati ed analizzati dal punto di vista documentale gli elementi e i sistemi di controllo già implementati dalla Società, al fine di valutare l'idoneità degli stessi a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di verificare l'esigenza di istituire nuovi e più efficaci presidi.

Come anticipato, i risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in un documento descrittivo di sintesi, denominato "Rapporto di risk assessment & Gap Analysis", che illustra nel dettaglio i profili di rischio relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001.

Il "Rapporto di risk assessment & Gap Analysis" è custodito dalla RQUAS, che ne cura l'archiviazione, rendendolo disponibile – per eventuale consultazione – ad Amministratori, Sindaci, Organismo di Vigilanza e a chiunque sia autorizzato dalla Società a prenderne visione.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati inclusi nelle macro-categorie di reato previste dal Capo I, Sez. III D.Lgs. 231/2001, che vengono di seguito riportate. Il maggior livello di rischio potenziale è stato dalla Società individuato in relazione alle seguenti macro-categorie di reato:

1. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*);
2. Reati ambientali (art. 25-*undecies*).

L'analisi ha riguardato inoltre il rischio potenziale di commissione del reato in relazione anche alle seguenti macro-categorie di reato:

3. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
4. Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
5. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
6. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
7. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1);
8. Reati societari (art. 25 *ter*);
9. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*);
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);
11. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
12. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 146/2006);

13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
15. Impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno (art. 25 *duodecies*).

Non sono emersi allo stato processi sensibili per i seguenti Reati:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater-1*);
- Abusi di mercato (art. 25 *sexies*);

8. Sistema di controllo interno

Come sopra evidenziato, nella predisposizione del Modello e sulla base dei Processi aziendali risultati Sensibili, la Società ha riesaminato gli elementi e i sistemi di controllo in essere al fine di valutare l'idoneità degli stessi a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di verificare l'esigenza di istituire nuovi e più efficaci presidi.

In generale, il sistema di controllo esistente, che coinvolge ogni settore dell'attività sociale, è risultato in grado di garantire – attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo – un opportuno livello di compliance normativa.

In particolare, le componenti del sistema di controllo sono:

- il quadro normativo, nazionale e sovranazionale, di riferimento;
- il Codice Etico;
- il sistema di deleghe e procure in vigore, che garantisce coerenza tra l'attribuzione formale dei poteri e il sistema organizzativo e gestionale adottato dalla Società, anche attraverso la segregazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio;
- la struttura gerarchico-funzionale disegnata nel documento "Organigramma IREOS S.p.A.";
- l'avvio e l'adozione, secondo un piano di azione specifico, di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa comprensivo delle procedure gestionali e operative a copertura di tutte le attività e i processi aziendali, ivi compresi quelli ritenuti rilevanti in ambito 231;
- l'implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al *business*.

L'attuale sistema di controllo interno, inteso come apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

9. Parti speciali per la prevenzione dei reati rilevanti in ambito 231

All'esito dell'avvenuta identificazione delle attività e dei processi sensibili, nonché delle attività e dei processi strumentali/funzionali alla commissione dei reati, la Società, attenta ad assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività sociali, ha definito alcune parti speciali a prevenzione dei reati individuati nell'attività di analisi dei profili di rischio.

Le parti speciali, costituenti parte integrante del presente Modello, sono articolate e suddivise per ciascuna delle macro-categorie di reato riportate nel Capo I, Sez. III del Decreto e ritenute rilevanti nella realtà aziendale. In particolare:

1. Parte speciale per la prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Parte speciale per la prevenzione dei reati societari;
3. Parte speciale per la prevenzione dei reati contro la pubblica fede e contro l'industria e il commercio;
4. Parte speciale per la prevenzione dei delitti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
5. Parte speciale per la prevenzione dei reati di criminalità informatica;
6. Parte speciale per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché del reato di autoriciclaggio;
7. Parte speciale per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
8. Parte speciale per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata e transnazionali;
9. Parte speciale per la prevenzione dei reati in tema di sicurezza e salute sul lavoro;
10. Parte speciale per la prevenzione dei reati ambientali;
11. Parte speciale per la prevenzione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno e delitti contro la personalità individuale;
12. Parte speciale per la prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Ciascuna delle Parti Speciali sopra menzionate è stato redatto in coerenza con il sistema di controllo interno, ivi incluse le relative procedure gestionali e operative, il "Rapporto di Risk assessment & GAP Analysis", e descrive i) la Gap analysis condotta con riferimento alla macro-categoria di reato, ii) le attività e i processi "sensibili"; iii) le misure di prevenzione dei reati, articolate in principi generali di comportamento e principi procedurali specifici.

SEZIONE III - AMBIENTE GENERALE DI CONTROLLO

1. Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, disposizioni e comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili;
- i documenti che riguardano l'attività debbono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza, tenendo anche conto di quanto previsto in merito dalle singole legislazioni applicabili;
- regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile.

2. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura generale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, e
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del Budget e degli eventuali *extra-budget* e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.).

3. I processi strumentali cd. di provvista

I Processi di Provvista sono quei processi di supporto alle attività di *business*, attraverso i quali in maniera diretta o indiretta, si possono eventualmente realizzare le condizioni per la commissione dei Reati.

Sono stati individuati alcuni processi aziendali rilevanti che trovano nell'ambito del Sistema di controllo interno della Società la loro regolamentazione.

Si tratta, in particolare, dei seguenti processi:

- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Transazioni finanziarie (pagamenti/incassi/piccola cassa);
- Gestione di agenti, intermediari, *partner* commerciali;

- Realizzazione di investimenti;
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza e omaggi.

4. I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali di comportamento

I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner, nell'ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato, devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice Etico, del presente Modello e delle procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società.

Le Società di Service, i consulenti, gli agenti commerciali, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i partner (es. associazione temporanea d'impresa) devono essere selezionati secondo i seguenti principi:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e standard di sostenibilità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità);
- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- che risultino condannati per reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata;
- limitare, compatibilmente con le esigenze del mercato di riferimento, i rapporti contrattuali con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche - che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli *standard* delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATF-GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;
- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- i pagamenti in contanti potranno essere effettuati solo nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio *pro tempore* vigente edovranno essere opportunamente autorizzati; in ogni caso dovranno essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;

- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali che hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.).

5. I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali

I contratti con Società di Service/Consulenti/Partner devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che regolino:

- l'impegno al rispetto del Codice Etico e del Modello adottati dalla Società, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società stessa e nel D.lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o *partnership*); tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;
- le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello e/o al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);
- l'impegno, per società di service/consulenti/partner stranieri, a condurre la propria attività in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (*Corporate Liability*), nonché ai principi contenuti nel Codice Etico e nelle relative Linee Guida, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell'esercizio delle proprie attività.

6. I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento

I rapporti con i clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice Etico, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti dalla legge;
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;
- rifiutare le vendite in violazioni a leggi/regolamenti internazionali, che limitano l'esportazione di prodotti/servizi e/o tutelano i principi della libera concorrenza;
- praticare prezzi in linea con i valori medi di mercato. Fatte salve le promozioni commerciali e le eventuali donazioni, a condizione che entrambe siano adeguatamente motivate/autorizzate.

SEZIONE IV - L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

1. Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili delle Direzioni.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato un Organismo di Vigilanza pluri-soggettivo composto da n. 2 membri con delibera del 3 febbraio 2017.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di *reporting* direttamente al Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale.

2. Durata in carica, decadenza e revoca

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica tre esercizi e sono in ogni caso rieleggibili. Esso sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti della Società e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con la Società rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi e da pregiudicarne l'indipendenza.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni alla Società, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato

condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del Collegio Sindacale, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce invece causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che riferirà in Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato in generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti e degli Organi Sociali;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- verificare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello;

- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;
- coordinarsi con il *management* aziendale (in particolar modo con il Responsabile Risorse Umane) per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando le competenze aziendali per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. 231/2001;
- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con le Funzioni RQAS ed IT, lo spazio nell'*Intranet* della Società contenente tutte le informazioni relative al D.lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV è dotato di un generale potere ispettivo ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management : a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per valutare l'adeguatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. con la funzione Legal per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole *standard* dirette a garantire la Società dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati; con la funzione Risorse Umane per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- indicare al *management*, coordinandosi con la funzione Amministrazione, le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti nella Società, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;

- coordinarsi con la funzione Amministrazione per il monitoraggio degli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione di reati societari;

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici ad un singolo suo componente, che li svolgerà in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso. L'Organismo, nel caso sia formato da soli componenti esterni può anche avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, del supporto coordinato e continuativo di una funzione interna alla Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato direttamente del Consiglio di Amministrazione.

4. Reporting dell'OdV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, verso il Presidente del CdA al quale l'OdV si rivolgerà tempestivamente ogniqualvolta si dovesse presentare una problematica o una criticità relativa ad un'area sensibile di cui al D.lgs. 231/2001;
- la seconda, su base semestrale, verso il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione con un rapporto scritto.

Annualmente, l'OdV presenterà agli Organi societari citati il piano delle attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione andrà prontamente indirizzata ad uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il reporting ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;

- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

Il Presidente del CdA e il Presidente del Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV tramite il suo Presidente il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

5. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

L'OdV è domiciliato presso la sede della Società ove viene ricevuta e custodita ogni corrispondenza allo stesso indirizzata e dispone di una casella di posta elettronica all'indirizzo dedicato organodivigilanza@ireosweb.com.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, uno qualsiasi dei Destinatari che venga a conoscenza di palesi violazioni del Codice Etico o, comunque, sia testimone di comportamenti in generale non in linea con le regole prescritte dal Modello, ne deve dare immediata segnalazione all'OdV o, in alternativa, se il segnalante è un Dipendente, al suo superiore gerarchico il quale provvederà a trasmetterla all'OdV.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico, se un Dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore; qualora la segnalazione non dia esito, o il Dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il Dipendente ne riferisce all'OdV, I componenti degli Organi Sociali e, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di IREOS S.p.A., le Società di Service, i Consulenti e i Partners, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nell'ambito del "Sistema Disciplinare";
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- la segnalazione dovrà essere preferibilmente in forma non anonima e potrà essere inoltrata attraverso vari canali tra i quali la posta elettronica all'indirizzo dedicato;

- eventuali segnalazioni anonime circostanziate (e, pertanto, contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica) saranno prese in considerazione per approfondimenti.
- oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
 - i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - l'evidenza di qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell'ambito del rapporto con la PA;
 - eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività sensibili (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.);
 - ispezioni giudiziarie, navali, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità a carico dell'azienda (trasmissione a cura del responsabile della funzione coinvolta);
 - verbali e rapporti di audit di terza parte;
 - altro relativo alla tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro e dell'ambiente (lista infortuni, verbale incidente, nuove nomine, ispezioni particolari, budget e piano avanzamento ecc.) .

Ulteriori flussi informativi obbligatori sono definiti dall'OdV di concerto con le funzioni aziendali competenti alla loro trasmissione.

6. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso al data base, oltre ai componenti dell'OdV, è consentito esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché ai membri del CdA e del Collegio Sindacale che siano specificatamente autorizzati dai rispettivi organi societari di appartenenza.

Segue un elenco esemplificativo delle informazioni particolari da conservarsi nel database:

- ogni informazione utile riguardante le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti o delle concessioni dei quali la Società è risultata aggiudicataria a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata;
- le notizie e la documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello o del Codice Etico, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
- il sistema aggiornato di deleghe e procure;
- i verbali e i rapporti degli *audit* di terza parte;
- i documenti rilevanti predisposti dall'organizzazione preposta alla tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro (documenti di valutazione dei rischi, nomine degli RSPP, dei medici competenti, procedure d'emergenza, ecc.) e per l'ambiente (richieste di autorizzazioni, AIA, formulari, etc).

SEZIONE V - LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Premesse

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il responsabile Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

2. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è stata comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti e ai soggetti che per la prima volta ricoprono una carica sociale, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice Etico, CCNL, Modello, Decreto Legislativo 231/2001, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

3. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è svolta in maniera differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, devono essere garantiti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per :

- Apicali e Organi Sociali;
- Dipendenti che operano in aree sensibili;
- Dipendenti che non operano in aree sensibili.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello di organizzazione gestione e controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

In aggiunta a questa matrice comune, ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del

Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandato all'OdV.

All'OdV è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

4. Informazione ai Consulenti ed ai Partners

I Consulenti ed i Partners devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di IREOS S.P.A. che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.lgs. 231/2001, anche attraverso l'espresso richiamo nei contratti all'obbligo di attenersi alle regole del Modello e del Codice Etico adottati dalla Società.

SEZIONE VI – IL SISTEMA SANZIONATORIO

1. Premesse

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione da parte dei Destinatari delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In ogni caso la Corte Costituzionale con sent. n. 220/1995 ha statuito che l'esercizio del potere disciplinare riferito allo svolgimento di un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo e professionale deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato (formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento)

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi compresi protocolli, procedure o altre istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è, in ogni caso, rimesso alla Funzione e/o agli organi sociali competenti.

2. Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale Dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del Dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un Dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL.

Al personale Dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo o rimprovero scritto;
- c) Multa;
- d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- e) Licenziamento;
- f) Risoluzione del contratto di lavoro.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- a) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale il Dipendente che violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
- b) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo scritto il Dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero verbale;
 - violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- c) incorre nel provvedimento disciplinare della multa, il Dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero scritto;
 - per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza;
 - la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione;
- d) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il dipendente che:
 - risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa;
 - violi le procedure aziendali concernenti la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
 - violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione;

- effettui false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello e del Codice Etico;
- e) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento o della risoluzione del contratto di lavoro il Dipendente che:
- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001;
 - violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

La Società non potrà in ogni caso adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del Dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale Dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

3. Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di Dirigenti

L'inosservanza - da parte dei Dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri collaboratori, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale Dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) Sospensione dal lavoro;
- b) Licenziamento.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a

carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

4. Misure nei confronti degli apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

5. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza, informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

In caso di violazioni delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale, affinché provveda a promuovere le conseguenti iniziative.

6. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli

opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7. Misure nei confronti dei Membri dell'OdV

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai Membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

8. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners

Ogni violazione da parte delle Società di Service, dei Consulenti o dei Partners delle regole di cui al presente Modello o del Codice Etico agli stessi applicabili o la commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.lgs. 231/2001.

LE PARTI SPECIALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI IN
AMBITO 231

SEZIONE VII – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI

NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto e, segnatamente:

Art. 316- bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato -

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 316- ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 317 c.p. - Concussione –

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”**Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene di non poter escludere il rischio di commissione di tale reato, con specifico riguardo all’ipotesi di concorso**

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione -

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”.

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene di non poter escludere il rischio di commissione di tale reato, con specifico riguardo all’ipotesi di concorso

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Articolo 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Articolo 319 - ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari -

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e della reclusione da otto a venti anni.”

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Il reato è potenzialmente rilevante.

Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Articolo 321 c.p. - Pene per il corruttore -

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 391 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art, 322 c.p. - Istigazione alla corruzione -

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 322 –bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri -

“Le disposizioni degli articoli 314,316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. - Truffa aggravata -

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

-

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Articolo 640-ter c.p. (Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato è potenzialmente rilevante.

2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti

incaricati di un pubblico servizio

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (Comuni, Provincia, Regione, Stato, Ministeri, etc.) talora privati (Organismi di diritto pubblico, Concessionari, Amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, Agenzia delle Entrate etc.), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di Pubblico Ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: “Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione

legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.

Lo *status* di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica disponendo che : “è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica”¹.

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
 - decisionali;
 - di certificazione;
 - di attestazione;
 - di coazione²;
 - di collaborazione, anche saltuaria³.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale *status*, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

3. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento e il mantenimento di autorizzazioni e licenze necessarie per l’esercizio delle attività aziendali	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - DirC - RQAS
2	Negoziazione e stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - DirC - Gare e Qualifiche
3	Esecuzione dei contratti e delle convenzioni stipulati con soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - DT - DDL - Rcont
4	Gestione amministrativo – contabile del ciclo attivo	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - DirG

¹ Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191.

² Cass. Pen. Sez. VI 81/148796.

³ Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013.

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
5	Gestione del credito	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - DirG
6	Gestione amministrativo – contabile del ciclo passivo	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - DirG
7	Gestione adempimenti di natura fiscale	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - DirG - Consulente fiscale - Consulente del lavoro
8	Gestione dei rapporti con le banche	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - DirG - Addetto contabile
9	Gestione del denaro contante	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - Addetto contabile
10	Gestione delle carte di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - DirG - DDL
11	Gestione amministrativa del personale	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm
12	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione, gestione ed amministrazione del personale, nonché dei relativi accertamenti ed ispezioni che ne derivano	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - Consulente del Lavoro
13	Gestione dell'attività di formazione e sviluppo del personale, obbligatoria e non	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - RQAS - RSPP
14	Gestione delle note spese e delle trasferte del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - DDL - Rcont
15	Ricerca, selezione dei candidati, e assunzione	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - Rcont - Rcomm - Ramm - Consulente del lavoro

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
16	Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali	<ul style="list-style-type: none"> - DirG, DT, DDL, Rcont, Ramm
18	Gestione dei sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none"> - EDP, DirG e DT
19	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per aspetti inerenti all'ambiente e agli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - DDL - Rcont - Rcomm - Ccant - RQAS - RReF
20	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per aspetti inerenti alla salute e sicurezza e agli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - RSPP - DT - DDL - Rcont - Rcomm - Ccant
21	Altri rapporti con la Pubblica Amministrazione: gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici; gestione di mobili registrati legati all'attività aziendale; gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi a ispezioni, verifiche e controlli (differenti da quelli descritti ai punti precedenti); adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti (differenti da quelli descritti ai punti precedenti); rapporti istituzionali e relazioni con altri esponenti della Pubblica Amministrazione (differenti da quelli descritti ai punti precedenti)	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - Ramm - Mag

4. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

5. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice etico, in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali e comunque dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore come da procedure interne alla Società, o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il marchio della Società. I regali offerti, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

6. Principi procedurali generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo 5, devono rispettarsi i principi procedurali di seguito indicati, oltre alle regole e principi generali dettati dal presente Modello. I principi procedurali qui di seguito descritti devono essere rispettati sia nell'esplicazione dell'attività in territorio italiano, sia all'estero.

In particolare:

- ai Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partners che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Sociali ovvero nel relativo contratto di service o di consulenza o di partnership per gli altri soggetti indicati); ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta;
- di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta;
- i contratti tra la Società e le Società di Service, i Consulenti e Partners devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
- i contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners devono contenere clausole standard, definite di comune accordo dall'OdV, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- i Consulenti e Partners devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo procedura sottoposta all'OdV (es. utilizzando apposite *check list* o una procedura formalizzata di *beauty contest*);
- nei contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- nei contratti con le Società di Service, con i Consulenti e con i Partners deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
- i pagamenti in contanti potranno essere effettuati solo nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio *pro tempore* vigente edovranno essere opportunamente autorizzati; in ogni caso dovranno essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla sicurezza sul lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare solo i soggetti istituzionalmente preposti o quelli a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- coloro che svolgono attività di "lobby tecnico/politica", presso organismi pubblici italiani e stranieri, al fine di tutelare al meglio gli interessi della società, devono informare il proprio superiore gerarchico mediante una relazione almeno semestrale, che andrà inviata per conoscenza anche all'OdV, indicante i progetti più rilevanti in corso, lo stato degli stessi e i passaggi successivi che si intendono perseguire.

7. Principi procedurali specifici nel caso di particolari Operazioni a Rischio

Occorre dare debita evidenza, in caso di attivazione di operazioni particolari con la P.A. considerate ai fini del presente Modello come Operazioni a Rischio, diverse da quelle relative alle Attività Sensibili di cui al precedente paragrafo 3.

A tal fine, l'Amministratore Delegato deve nominare un "responsabile interno", responsabile per la singola Operazione Sensibile sopra indicata, il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente.

Il "responsabile interno" deve:

- segnalare per iscritto all'OdV, all'inizio dell'Operazione Sensibile, l'avvio di tale Operazione Sensibile, compilando e trasmettendo all'OdV la "scheda di segnalazione", da cui risulti:
 - il nome del "responsabile interno";
 - il nome di eventuali "sub responsabili interni";
 - l'indicazione delle parti, dell'oggetto e del valore dell'Operazione Sensibile;
 - l'impegno da parte del "responsabile interno" al rispetto delle norme del D.Lgs. 231/2001.
- predisporre ed aggiornare, nel corso dell'Operazione Sensibile, la "scheda di evidenza", da cui risultino i dati già inseriti nella scheda di segnalazione nonché:
 - gli elementi e circostanze attinenti l'Operazione Sensibile acquisiti nel corso della stessa (ad esempio, in ipotesi di finanziamento: documentazione sottoposta all'ente erogante, presupposti per la ricezione dei contributi, destinazione dei contributi etc.; in ipotesi di operazioni commerciali:

- movimenti di denaro, nomina di consulenti, data in cui è stata presentata l'offerta vincolante, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie sottoscritte dal Partner, ecc.);
- l'indicazione dei motivi che consigliano le scelte adottate e il processo decisionale posto in essere relativamente alla singola Operazione Sensibile di cui il medesimo è responsabile;
 - cronologia delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell'Operazione Sensibile, incluse le riunioni svolte al riguardo, il cui contenuto risulterà dai verbali di dette riunioni come previsti al successivo punto;
- annotare la chiusura dell'Operazione Sensibile nella “scheda di evidenza” ed inviare all'OdV copia della stessa aggiornata alla data della chiusura dell'Operazione Sensibile, salva la facoltà dell'OdV di accedere al file predisposto dal “responsabile interno” con riferimento ad ogni singola Operazione Sensibile di cui al successivo punto;
 - curare la documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni rilevanti in merito all'Operazione Sensibile;
 - l'apposito verbale, da compilare contemporaneamente o immediatamente dopo la riunione a seconda dell'importanza della stessa, può essere più o meno sintetico, ma dovrà in ogni caso contenere:
 - l'identificazione dei partecipanti,
 - luogo ed ora della riunione,
 - oggetto dell'incontro,
 - descrizione di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione;
- tali verbali devono essere allegati alla “scheda di evidenza” e saranno compilati, in assenza del “responsabile interno”, dal Dipendente che occupa la posizione più elevata gerarchicamente tra quelli partecipanti alla riunione;
- utilizzare specifiche *check-list* e compilare un relativo *memorandum*, nel caso l'Operazione Sensibile dia luogo per la prima volta ad una qualunque forma di partnership con terzi (*joint venture*, Associazione Temporanea d'Imprese, consorzi ecc.); la *check list* e il *memorandum* devono essere allegati alla “scheda di evidenza” e dagli stessi devono risultare le principali informazioni relative ai terzi in questione (es. i rapporti che gli stessi hanno o hanno avuto con la P.A., le aree geografiche in cui operano, se hanno adottato il Modello, ecc.);
 - curare la creazione di un *file* informatico o cartaceo da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'Operazione Sensibile ed in particolare la “scheda di evidenza” (con le eventuali *check-list* e *memorandum* allegati, i verbali di cui al precedente punto) e copie degli atti o contratti in cui si è concretizzata l'Operazione Sensibile.

SEZIONE VIII - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI

SOCIETARI

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *ter* del Decreto e, segnatamente:

Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali -

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità-

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate-

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato astrattamente non rilevante, salve eventuali ipotesi di concorso.

Articolo 2625 c.c. - Impedito controllo -

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 2626 c.c. –Indebita restituzione dei conferimenti-

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 2627 c.c. -Illegale ripartizione degli utili e delle riserve-

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante -

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante,

cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Il reato è potenzialmente rilevante per le attività di IREOS S.P.A.

Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori -

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d’interessi-

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato astrattamente non rilevante, salve eventuali ipotesi di concorso

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale -

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori -

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art 2635 c.c. - Corruzione tra privati -

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la

promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati –

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea -

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio -

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di

strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza -

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Esecuzione di contratti stipulati con soggetti privati	<ul style="list-style-type: none"> - DT - DDL - Rcont
2	Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera	<ul style="list-style-type: none"> - DT - DDL - Rcont
3	Pianificazione commerciale, marketing e offerta commerciale	<ul style="list-style-type: none"> - DirG e DirC
4	Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza, iniziative non profit ed omaggi	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DirC - Ramm
5	Negoziazione, definizione del prezzo finale e stipula del contratto di vendita	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DirC - DT

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
6	Gestione amministrativo contabile del ciclo attivo e del ciclo passivo	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - Addetti contabili
7	Gestione del credito	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - Addetti contabili
8	Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - Consulente fiscale - Consulente del lavoro
9	Rapporti con le banche	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm
10	Gestione del denaro contante	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - Addetto contabile
11	Gestione delle carte di credito	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DDL - Ramm
12	Controllo di gestione, budget, consuntivi e forecast	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - DDL - Rcont - DirC
13	Predisposizione e redazione del Bilancio d'Esercizio, adempimenti connessi (segreteria societaria, gestione dei rapporti coi soci, la società di revisione e il collegio sindacale)	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - Consulente fiscale - Consulente del lavoro
14	Operazioni sul capitale e destinazione degli utili	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm
15	Esercizio di cariche in società controllate/partecipate	<ul style="list-style-type: none"> - DirG
16	Gestione dei rapporti infragruppo	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - DDL

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito della predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle relative relazioni di legge, ecc.) devono essere rispettati i seguenti principi di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate, con espresso divieto di:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere con espresso divieto di:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.
- Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, con espresso divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione.
- Predisporre un programma di formazione di base in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.
- Istituire meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni periodiche vengano redatte con il contributo di tutte le funzioni interessate, al fine di assicurare la correttezza del risultato e la condivisione dello stesso, e che definiscano idonee scadenze, soggetti interessati, argomenti da trattare, flussi informativi.

Nell'ambito della Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile:

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- rispettare la procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- non attribuire incarichi di consulenza aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile alla società di revisione o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi *network* della società di revisione. Eventuali deroghe dovranno essere portate tempestivamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e potranno essere autorizzate solo dal Consiglio di Amministrazione che delibererà sentito il Collegio Sindacale.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner/intermediari (in relazione al reato di "Corruzione tra privati"):

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali e comunque dalla prassi (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore secondo quanto previsto nelle procedure interne della Società o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o il marchio della Società. I regali offerti, in generale, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'ODV. In particolare, è vietata qualsiasi regalia a fornitori/clienti/partner/intermediari che possa influenzare

l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

- non effettuare donazioni per beneficenza e sponsorizzazioni senza preventiva autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dalla procedura aziendale; tali contributi devono essere destinati esclusivamente a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o la brand image della Società;
- non effettuare spese per pasti, intrattenimento o altre forme di ospitalità al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- evitare situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a interessi di natura personale, finanziaria o familiare (ad es., l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali in aziende fornitrici, clienti o concorrenti, vantaggi impropri derivanti dal ruolo svolto all'interno della Società, ecc.), che potrebbero influenzare l'indipendenza verso fornitori/clienti/partner/intermediari;
- non effettuare elargizioni in denaro e non accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) a fornitori/clienti/partner sia direttamente sia tramite intermediari;
- non riconoscere compensi, commissioni, offrire o promettere vantaggi di qualsiasi natura a fornitori/clienti/partner/intermediari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di lavoro o del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e alle prassi vigenti in ambito locale;
- prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità nella gestione del fornitore/partner/intermediario, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione/fornitura e al suo benessere, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- verificare la coerenza tra l'oggetto del contratto e la prestazione/fornitura effettuata, nonché la coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- investigare con attenzione e segnalare all'Organismo di Vigilanza:
 - richieste di commissioni insolitamente elevate;
 - richieste di rimborsi spese non adeguatamente documentate ovvero insolite per l'operazione in questione;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso un conto diverso da quello indicato nell'anagrafica o relativo ad istituti di credito aventi sede in paradisi fiscali o che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
 - richieste di effettuare pagamenti da/verso controparti aventi sede in paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc. diverse da agenti, clienti e fornitori abituali e già qualificati.

5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili.

Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrale)

La redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata in osservanza di specifiche procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- istituzione di una procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale (da conservare ad opera dell'OdV), tra il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Società di revisione e il Collegio Sindacale. Tale riunione deve tenersi prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio stesso ed ha lo scopo di effettuare una verifica e valutare la bozza di bilancio per stabilire la correttezza e la completezza delle informazioni in essa contenute;
- tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione della Società di Revisione sul medesimo, predisponendo e conservando idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa.

SEZIONE IX - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI
CONTRO LA PUBBLICA FEDE E CONTRO L'INDUSTRIA ED IL
COMMERCIO

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *bis* e 25 *bis*¹ del Decreto e, segnatamente:

➤ Reati contro la pubblica fede:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate -

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete -

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.

Sulla base dell'analisi condotta si ritiene che tale reato vada considerato non applicabile.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate -

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede -

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati -

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo -

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00”.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorsi.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata -

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso..

Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati -

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Articolo 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni -

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.”

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Articolo 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi -

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

➤ Reati contro l'industria ed il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

E' punito, a querela della persona offesa, chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

E' punito chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

E' punito colui che pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il reato è astrattamente rilevante.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

E' punito, qualora il fatto non costituisca un delitto più grave, chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

E' prevista una pena più grave nei confronti del reo qualora la condotta di cui sopra riguardi oggetti preziosi.

Il reato è astrattamente rilevante.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

E' punito chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio sostanze alimentari non genuine presentandole come genuine.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato astrattamente non rilevante.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

E' punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, colui che pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato è astrattamente rilevante.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, è punito colui che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

E' altresì punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra.

Anche in questo caso, tali comportamenti sono punibili alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

E' punito colui il quale contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, come pure chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Tali comportamenti sono punibili alla condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che tale reato vada considerato astrattamente non rilevante.

2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione marchi e brevetti	- DirG - DirT
2	Pianificazione commerciale, marketing, offerta commerciale, definizione del prezzo finale e stipula del contratto di vendita	- DirG - DirC - DT
3	Gestione del denaro contante	- Ramm - Addetto contabile

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

E' fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *bis* e 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- Accettare, detenere, utilizzare per pagamenti per conto della società, moneta falsa o che anche solo si sospetti possa essere falsa.
- Contraffare o alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili;
- Spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose;
- Contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti o servizi, con riferimento ai quali, con ordinaria e qualificata diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale o intellettuale;
- Introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi tutelati, nazionali o esteri, che siano contraffatti o alterati;
- Impedire od ostacolare illegittimamente l'esercizio di un'impresa o il compimento di atti di concorrenza sleale;
- Consegnare/attivare al cliente un prodotto/servizio difforme dalle condizioni contrattuali ovvero tale da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, specifiche tecniche o altre caratteristiche essenziali del prodotto/servizio;
- Progettare, realizzare, utilizzare detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione prodotti/servizi o opere dell'ingegno realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o intellettuale o in violazione degli stessi, potendo conoscerne l'esistenza con ordinaria e qualificata diligenza.
- A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, anche con riferimento alle operazioni in contanti che dovranno rispettare le disposizioni pro tempore vigenti in materia di antiriciclaggio, dovranno essere opportunamente autorizzate e in ogni caso dovranno essere effettuate nell'ambito di apposite procedure amministrative, che documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa.

Debbono essere individuati i soggetti che entrano in contatto con denaro contante e gestiscono la cassa contanti in virtù di delega conferita; deve essere possibile la tracciabilità del sistema cassa idonea a garantire la ricostruzione di tutti i passaggi del denaro contante, con la predisposizione periodica di un documento riepilogativo dei movimenti di denaro che transitano dalla cassa.

È importante inoltre l'adozione di strumenti atti a rilevare la falsità delle banconote.

SEZIONE X – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto e, segnatamente:

Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici -

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

**L'art. in questione richiama i seguenti articoli del c.p. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492, 493

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

– Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;

– Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;

– Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un

certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;

– Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;

– Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”; – Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;

– Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;

– Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;

– Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;

– Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico -

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici -

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso a reti/ sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 615-quinquies c.p. -Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico-

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche -

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche -

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità -

“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica -

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso

2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione dei sistemi informativi	– DirG – EDP – DT

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001).

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 24-bis del Decreto 231/2001, la Società adotta misure precauzionali e predispone idonei principi generali di comportamento. In particolare occorre:

- controllare costantemente il rispetto della normativa di cui al D.lgs. 196/2003;
- fornire, ai Destinatari, un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione di Reati informatici;
- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali, a titolo di esempio, il *download* di *files* di grosse

dimensioni, ovvero attività eccezionali del sistema informatico al di fuori degli orari di operatività sociale;

- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione del sistema informatico della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi ai locali IT prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato e/o persone non autorizzate.

5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare gli utilizzatori di sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* e *software* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e *antivirus* e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati e/o elusi;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di *hardware* e *software* (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti *internet* particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e *files*);
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti *wireless*, sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;

- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività e nei processi sensibili, devono rispettare principi tali da evitare la possibilità che siano commessi i reati di falso in generale e attraverso una modalità informatica in particolare. È pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

SEZIONE XI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI
DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto e, segnatamente:

Art. 648 c.p. – Ricettazione -

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 -bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio -

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00..

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00..

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 648-ter.1 c.p.- Autoriciclaggio -

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Pianificazione commerciale, marketing e offerta commerciale, definizione del prezzo finale e stipula del contratto di vendita	<ul style="list-style-type: none">- DirG- DirC- DT
2	Pianificazione degli approvvigionamenti di beni/servizi	<ul style="list-style-type: none">- DirG- DT- Rcont- Racq
3	Qualifica di fornitori di beni/servizi	<ul style="list-style-type: none">- Racq- RQAS

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
4	Definizione dei contratti di acquisto di beni/servizi	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - Racq - Rcont - Rlog
5	Approvvigionamento di consulenze e prestazioni professionali, compresi intermediari e broker	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - Ramm - Racq
6	Gestione amministrativo contabile del ciclo attivo e del ciclo passivo	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm
7	Gestione del credito	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm
8	Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - Consulente fiscale - Consulente del lavoro
9	Gestione dei rapporti con le banche	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm
10	Gestione del denaro contante	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - Addetto contabile
11	Gestione delle carte di credito, anche ricaricabili	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - DDL

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
12	Pianificazione, attuazione e gestione degli investimenti	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - Rcont - Racq - Ramm
13	Operazioni sul capitale e destinazione degli utili	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm
14	Gestione dei rapporti infragruppo	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001)

Al fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni che possano concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*octies* del Decreto 231/2001, la Società adotta misure precauzionali e predispone idonei principi generali di comportamento. In particolare occorre:

- verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni od operazioni straordinarie;
- effettuare verifiche sulla Tesoreria (ad esempio relativamente al rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti);
- determinare requisiti minimi in capo ai soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti *standard*;
- identificare un organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- adottare specifiche previsioni di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio/autoriciclaggio;
- determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*).

5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell’applicazione e dell’attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro indipendentemente dall’importo ;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- utilizzare, nelle transazioni, il sistema bancario, laddove possibile;
- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;

- limitare, compatibilmente con le esigenze del mercato di riferimento, i rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori attraverso:
 - visure ordinarie presso la Camera di Commercio;
 - analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società;
 - certificato antimafia;
- dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico; inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali della Società e dei principi contenuti nel Modello.

SEZIONE XII - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI
DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DEI REATI TRANSNAZIONALI E DEI
DELITTI DI TERRORISMO

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 24 *ter* del Decreto, ai Reati transnazionali di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 e ai Delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25 *quater* del Decreto.

- Reati di criminalità organizzata:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (2).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma ”.

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare

all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera-

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso –

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione –

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope -

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e

decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso.

Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari -

“1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

(omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (omissis)”.

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tali reati, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso.

- Reati transnazionali:

Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale)

“1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Art. 12, commi 3, 3 bis 3 ter e 5, D.L.gs. 286/1998 -Disposizioni contro le immigrazioni clandestine-

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

“E’ punito chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un’associazione, composta da tre o più persone, che ha per scopo quello di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope).

E’ punito anche chi, semplicemente, partecipa all’associazione.

E’ previsto un aumento di pena se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; ulteriormente la pena è aumentata se l’associazione è armata.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80 (ossia, se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva).

Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73 (ossia quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità) è prevista una pena ridotta.

Le pene previste nell’art. 73 sono diminuite per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti”.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. (art. 291-quater Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Tra i reati ricompresi nella categoria dei delitti transnazionali vi sono anche le fattispecie di Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) per l'analisi delle quali si rinvia alle pagg. 81 e 82 (79 e 80) della presente Sezione.

- Delitti di terrorismo:

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico -

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati -

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale -

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 270-quater1 c.p. -Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.”

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso.

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale -

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso.

Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo -

“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”.

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione -

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall’attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la

morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”

Sulla base dell’analisi condotta, si che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso.

Art. 280 bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi -

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso.

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso.

2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Esecuzione dei contratti/convenzioni stipulati con soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - DT - DDL - Rcont
2	Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera	<ul style="list-style-type: none"> - DT - DDL - Rcont
3	Pianificazione commerciale, marketing e offerta commerciale	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DirC
4	Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza, iniziative non profit e omaggi	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DirC - Ramm
5	Negoziazione/stipulazione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - DirC - Gare e Qualifiche
6	Pianificazione degli approvvigionamenti di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - Rcont - Racq
7	Qualifica di fornitori di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Racq - RQAS
8	Definizione dei contratti di acquisto di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - Racq - Rcont - Rlog
9	Approvvigionamento di consulenze e prestazioni professionali, compresi intermediari e broker	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - Ramm - Racq

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
10	Gestione amministrativo-contabile del ciclo attivo e passivo, gestione del credito	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm
11	Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - Consulente fiscale - Consulente del lavoro
12	Rapporti con le banche	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm
13	Gestione del denaro contante	<ul style="list-style-type: none"> - Ramm - Addetto contabile
14	Gestione delle carte di credito anche ricaricabili	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - DDL
15	Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - Rcont - Racq - Ramm
16	Gestione dei rapporti infragruppo	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm
17	Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DDL - Ramm - Consulente del lavoro
18	Gestione di server della Società o di siti internet	<ul style="list-style-type: none"> - EDP - DirG - DT

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
19	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per aspetti inerenti all'ambiente e agli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - DDL - Rcont - Rcomm - Ccant - RQAS - RReF
20	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per aspetti inerenti alla Salute e Sicurezza e agli eventuali accertamenti/ispezioni che ne derivano	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - RSPP - DT - DDL - Rcont - Rcomm - Ccant

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001 e Art. 12 legge 16 marzo 2006, n. 146).

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di IREOS S.P.A. deve osservare i requisiti fondamentali di rispetto formale delle procedure, nonché di chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

5. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- identificare e formalizzare le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,..), coerentemente con la normativa di riferimento per la tracciabilità finanziaria;
- formalizzare e autorizzare (a un adeguato livello gerarchico) le modalità di approvvigionamento da adottare (pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate), nonché rispettare la normativa in materia;
- valutare nella scelta del fornitore e del subappaltatore la reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;
- per quanto concerne le vendite, prevedere preventivamente: le attività svolte ai fini della ricerca di nuovi clienti, il valore delle provvigioni da riconoscere ai consulenti esterni, i criteri da utilizzare ai fini della determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio, i livelli di autorizzazione necessari ai fini dell'approvazione del prezzo e degli eventuali sconti, un sistema di reporting (anche da parte di eventuali consulenti esterni) verso il Responsabile della Funzione coinvolta contenente informazioni in merito ai clienti o potenziali clienti incontrati, esito degli incontri, principali problematiche emerse, ecc -

Si rimanda, inoltre, ai protocolli previsti:

- nel capitolo dedicato ai Reati contro la PA;
- nel capitolo dedicato ai Reati societari.
- nel capitolo dedicato a Procedura per la gestione dei Rapporti con la PA.

SEZIONE XIII - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI

IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto e, segnatamente:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo -

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 590 comma 3 c.p. - Lesioni personali colpose -

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

2. Principi generali

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce i requisiti che deve possedere il Modello di organizzazione e di gestione per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità degli enti con riguardo specifico all'illecito di cui all'articolo 25-*septies* del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). In sintesi, la

norma richiede che il Modello rappresenti un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, altresì, che il Modello debba prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività;
- e, in ogni caso, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Attività e processi sensibili

Le attività sensibili svolte da IREOS S.P.A. sono quelle riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, sviluppato sulla base delle specifiche normative di riferimento.

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro, dal Dirigente, dal Preposto, dal Lavoratore, dal Committente o dal Responsabile dei

lavori, dal Progettista, dal Fornitore e dall'Installatore di impianti, dal Medico competente, dal Rappresentante e dagli addetti al Servizio di prevenzione e protezione, dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e da ogni altro soggetto destinatario di obblighi in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro e coinvolto nei processi sensibili di IREOS S.P.A. nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 septies D.L.gs 231/01.

Fra le fattispecie di attività e processi sensibili particolare rilievo assumono quelle afferenti:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il sistema di deleghe di funzioni in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- i rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

5. Misure di prevenzione dei reati

5.1. La pianificazione e l'organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Politica e Obiettivi: IREOS S.P.A. si impegna ad adottare un documento formalizzato di Politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro che essa ha stabilito di raggiungere. Il documento di Politica:

- è formalmente approvato dall'AD;
- contiene l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute, sicurezza e igiene applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
- è adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate anche mediante pubblicazione sull'intranet aziendale;
- è periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano appropriati e adeguati rispetto ai rischi presenti nell'organizzazione (ad es. riesame sulla base delle Linee Guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, dei nuovi regolamenti e delle leggi, etc.).

Piani Annuali e Pluriannuali: IREOS S.P.A. definisce Piani degli Investimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro, approvati dagli organi societari competenti. I piani:

- individuano i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento);
- sono comunicati al personale interessato al fine di garantirne un'adeguata comprensione;

Prescrizioni: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
- definisce criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate.

Norme e documentazione del sistema di gestione: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali;
- definisce le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

Organizzazione e Responsabilità – Datore di Lavoro: la figura del datore di Lavoro è individuata dal Consiglio di Amministrazione che ha conferito le necessarie deleghe tenuto conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività.

Organizzazione e Responsabilità – RSPP - SPP: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento organizzativo che, con riferimento al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP):

- prevede una formale designazione;
- definisce, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che devono caratterizzare tale/i figura/e (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, titoli specifici, specifiche competenze, etc.);
- prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP e dell'ASPP.

Organizzazione e Responsabilità – Medico Competente: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento organizzativo che con riferimento al Medico Competente:

- prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti in materia;
- definisce la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre (es. Cartella Sanitaria);
- prevede la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

Disposizioni normative: gli strumenti normativi di disciplina della pianificazione, della gestione e della consuntivazione degli impegni di spesa sono applicati da IREOS S.P.A. anche con riferimento alle spese in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. In particolare tali strumenti regolano:

- ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- modalità di definizione e approvazione del budget di spesa;
- modalità di rendicontazione delle spese;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

5.2. Il sistema di deleghe di funzioni in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Sistema di deleghe di funzioni: il sistema di deleghe di funzioni di IREOS S.P.A. garantisce in capo al soggetto delegato la sussistenza:

- di poteri decisionali coerenti con le deleghe;
- di un budget, laddove necessario in considerazione della ruolo ricoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;
- di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

5.3. L'individuazione, la valutazione e la gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Norme e documentazione del sistema di gestione: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento normativo e/o organizzativo che:

- disciplina ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali);
- definisce le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità).

Valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento normativo e organizzativo che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione e aggiornamento della valutazione dei rischi aziendali.

In particolare tale norma:

- identifica ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;

- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede, laddove necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevede, laddove necessario, esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

Documento di valutazione dei rischi: i documenti di valutazione dei rischi di IREOS S.P.A. e la conseguente documentazione redatta secondo le disposizioni vigenti contengono:

- il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Organizzazione e Responsabilità – Incaricati emergenze: IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi che, con riferimento ai lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso:

- prevedono una formale designazione;
- definiscono, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che devono caratterizzare tali figure (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, etc.);
- prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

Organizzazione e Responsabilità - Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili: IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi che con riferimento al Coordinatore in materia di salute, sicurezza e igiene per la progettazione dell'opera e al Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera:

- prevedono una formale designazione;
- definiscono, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura (es. pregressa esperienza, partecipazione a particolari tipologie di corsi di formazione, specifiche competenze, etc.);
- prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

Controllo operativo – Misure di prevenzione e protezione: IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi per la gestione, distribuzione e il mantenimento in efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare tali norme:

- definiscono ruoli, responsabilità e modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- prevedono la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

Gestione delle emergenze: IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi per la gestione delle emergenze, atti a mitigarne gli effetti interni, nel rispetto della salute della popolazione e dell'ambiente esterno.

In particolare tali norme:

- definiscono ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzarne gli effetti;
- definiscono le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definiscono le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
- individuano i provvedimenti atti a evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- definiscono le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definiscono l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

5.4. L'attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Consultazione e comunicazione: IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi che prevedono riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene sul lavoro e di un'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

Diffusione delle informazioni: IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi che disciplinano la diffusione delle informazioni relative alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

In particolare tali norme definiscono:

- ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica da parte delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

5.5. L'attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Formazione, sensibilizzazione e competenze: IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi che regolamentano il processo di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene dei lavoratori.

In particolare tali norme definiscono:

- ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori su rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
- l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un piano di formazione su base annuale).

5.6. I rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Rapporti con fornitori e contrattisti – Informazione e coordinamento: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento normativo e organizzativo che definisce:

- ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese stesse sono destinate a operare e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti;
- ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle

interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

Rapporti con fornitori e contrattisti - Qualifica: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento normativo e organizzativo che definisce modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

Rapporti con fornitori e contrattisti – Clausole contrattuali: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento normativo e organizzativo che definisce ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

Rapporti con fornitori e contrattisti – Monitoraggio dei fornitori: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento normativo e organizzativo che identifica ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

5.7. La gestione degli assets aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Gestione degli assets: IREOS S.P.A. adotta e attua uno strumento normativo e organizzativo che disciplina le attività di manutenzione/ispezione degli assets aziendali (es. attrezzature e impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici) affinché ne sia sempre garantita l'integrità e adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli assets;
- prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli assets e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- prevede la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

5.8. Il controllo e le azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Misura e monitoraggio delle prestazioni, infortuni e incidenti: IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi che disciplinano:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;

- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
- modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al Datore di lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

Misura e monitoraggio delle prestazioni – Altri dati (diversi da infortuni e incidenti): IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l’uso di indicatori) per:

- i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine);

Audit HSE: IREOS S.P.A. ha adottato e attua strumenti normativi e organizzativi che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza.

In particolare tali norme definiscono:

- la tempistica per la programmazione delle attività (piano di audit formalizzato);
- le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’attività oggetto di audit;
- le modalità di registrazione degli *audit*;
- le modalità di individuazione e applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive;
- le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit all’AD/CdA.

Reporting: IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l’AD/CdA. Tali report garantiscono la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione della sicurezza e in particolare l’invio periodico delle informazioni inerenti a:

- scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- risultati degli *audit*;
- risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene (infortuni, altri dati);

- spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

5.9.1 riesame della Direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro

Conduzione del processo di riesame: IREOS S.P.A. adotta e attua strumenti normativi e organizzativi che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte dell'AD/CdA in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene.

Tali norme prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:

- analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
- analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame;
- individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda;
- la tracciabilità delle attività effettuate.

SEZIONE XIV - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI

AMBIENTALI

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto e, segnatamente:

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art.737-bis. c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 137 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali

“Dell'art. 137 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 256 D. Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

“Dell'art. 256 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Il reato è astrattamente rilevante

Art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 259 D. Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

“Dell'art. 259 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 260 D. Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“Dell'art. 260 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 260- bis, commi 6, 7 (2° e 3° periodo), 8, D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 279 D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni

“Dell’art. 279 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 1 L. 150/1992

“Dell’art. 1 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e

modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00.

Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

”

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 2 L. 150/1992

“Dell'art. 2 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un Illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato massimo di diciotto mesi.”

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 3.bis L. 150/1992

“Dell'art. 3-bis L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 6 L. 150/1992

“Dell’art. 6 L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”

Sulla base dell’analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all’ipotesi di concorso.

Art. 3 L. 549/1993

“Dell’art. 3 L. 549/1993 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze

di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 8 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso

"Dell'art. 8 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 9 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

"Dell'art. 9 D. Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della

nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4*, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 4 D. Lgs. 202/2007:

“Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.”

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 5 D. Lgs. 202/2007:

“1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Articolo 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato è astrattamente rilevante.

Articolo 452-quater codice penale Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis (Inquinamento ambientale) e 452-quater (disastro ambientale) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazioni di tipo mafioso, anche straniere) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il reato è astrattamente rilevante.

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

2 Attività Sensibili

Le principali attività sensibili, connesse ai reati ambientali, che IREOS S.P.A. ha rilevato al suo interno sono di seguito riportate.

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Scarico acque reflue	Direzione – Datore di Lavoro Responsabile Sistemi di Gestione Direttore Tecnico – RSPP – Dirigente 81 Responsabile Contratto – Dirigente 81 Registri e Formulare - Delegata SISTRI ASPP Responsabile Sistema di Gestione di Ireos Laboratori
2	Gestione rifiuti	Direzione – Datore di Lavoro Responsabile Sistemi di Gestione Direttore Tecnico – RSPP – Dirigente 81 Responsabile Contratto – Dirigente 81 Registri e Formulare - Delegata SISTRI ASPP Responsabile Sistema di Gestione di Ireos Laboratori
3	Sistri	Direzione – Datore di Lavoro Responsabile Sistemi di Gestione Direttore Tecnico – RSPP – Dirigente 81 Responsabile Contratto – Dirigente 81 Registri e Formulare - Delegata SISTRI ASPP Responsabile Sistema di Gestione di Ireos Laboratori
4	Inquinamento suolo, sottosuolo e acque sotterranee	Direzione – Datore di Lavoro Responsabile Sistemi di Gestione Direttore Tecnico – RSPP – Dirigente 81 Responsabile Contratto – Dirigente 81 Registri e Formulare - Delegata SISTRI ASPP Responsabile Sistema di Gestione di Ireos Laboratori
5	Emissioni in atmosfera	Direzione – Datore di Lavoro Responsabile Sistemi di Gestione Direttore Tecnico – RSPP – Dirigente 81 Responsabile Contratto – Dirigente 81 Registri e Formulare - Delegata SISTRI ASPP Responsabile Sistema di Gestione di Ireos Laboratori
6	Sversamento sostanze inquinanti in mare	Direzione – Datore di Lavoro Responsabile Sistemi di Gestione Direttore Tecnico – RSPP – Dirigente 81 Responsabile Contratto – Dirigente 81 Registri e Formulare - Delegata SISTRI ASPP Responsabile Sistema di Gestione di Ireos Laboratori

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
7	Inquinamento ambientale	Direzione – Datore di Lavoro Responsabile Sistemi di Gestione Direttore Tecnico – RSPP – Dirigente 81 Responsabile Contratto – Dirigente 81 Registri e Formulare - Delegata SISTRI ASPP Responsabile Sistema di Gestione di Ireos Laboratori
8	Disastro ambientale	Direzione – Datore di Lavoro Responsabile Sistemi di Gestione Direttore Tecnico – RSPP – Dirigente 81 Responsabile Contratto – Dirigente 81 Registri e Formulare - Delegata SISTRI ASPP Responsabile Sistema di Gestione di Ireos Laboratori
9	Delitti colposi contro l'ambiente	Direzione – Datore di Lavoro Responsabile Sistemi di Gestione Direttore Tecnico – RSPP – Dirigente 81 Responsabile Contratto – Dirigente 81 Registri e Formulare - Delegata SISTRI ASPP Responsabile Sistema di Gestione di Ireos Laboratori
10	Circostanze aggravanti	Direzione – Datore di Lavoro Responsabile Sistemi di Gestione Direttore Tecnico – RSPP – Dirigente 81 Responsabile Contratto – Dirigente 81 Registri e Formulare - Delegata SISTRI ASPP Responsabile Sistema di Gestione di Ireos Laboratori

3. Principi generali

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dal Datore di Lavoro, dal Dirigente, dal Lavoratore e da ogni altro soggetto destinatario di obblighi in materia ambientale e coinvolto nei processi sensibili di IREOS S.P.A. nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 *undecies* D.L.gs 231/01.

4. Risk Assessment

La Società, all'esito del processo di Risk Assessment condotto con riferimento ai reati ambientali, ha elaborato il documento "Check List Ambiente" custodito presso la sede della Società, disponibile per relativa consultazione.

5. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli

Organi Sociali, i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

6. Processi sensibili in relazione ai reati ambientali

Fra le fattispecie di attività e processi sensibili che il vigente Sistema di Gestione norma, particolare rilievo rivestono quelle di seguito riportate:

Gestione degli adempimenti legislativi in merito:

- Scarico acque reflue:
 - Produzione di scarichi di acque reflue industriali generati da attività di cantiere
 - Esercizio di impianti di depurazione
 - Produzione di scarichi civili presso i cantieri
- Gestione rifiuti:
 - Attività di intermediazione rifiuti
 - Produzione di rifiuti non pericolosi presso i cantieri e sede
 - Produzione di rifiuti pericolosi presso i cantieri
 - Produzione rifiuti presso i cantieri, e relativo deposito temporaneo
 - Commissione di analisi a Laboratori per la classificazione del rifiuto prodotto
 - Spedizione di rifiuti in Paesi membri della Comunità Europea
 - Gestione di ingenti quantità di rifiuti, sia in cantieri di intermediazione che in quelli di bonifiche ambientali
- SISTRI:
 - Produzione rifiuti pericolosi e affidamento del trasporto/recupero/ smaltimento a soggetti terzi
 - Affidamento di attività di trasporto dei rifiuti prodotti
- Inquinamento suolo, sottosuolo e acque sotterranee
 - Attività di bonifica suolo/sottosuolo/acque superficiali/acque sotterranee
 - Esercizio di impianti di depurazione
- Emissioni in atmosfera:
 - Utilizzo di impianti di estrazione aria
- Sversamento sostanze inquinanti in mare:
 - Scarichi idrici industriali a mare da impianti di depurazione gestiti da Ireos
 - Attività di bonifica in prossimità del mare

Con riferimento ai nuovi reati ambientali 'Ecoreati':

- Inquinamento ambientale
- Disastro ambientale
- Delitti colposi contro l'ambiente

- Errata/incompleta procedura di bonifica ambientale commissionata dai Committenti.
- Errato/incompleto esercizio degli impianti di depurazione dei Committenti.
- Inquinamento ambientale indiretto, generato da fornitori di Ireos (es. impianti smaltimento rifiuti pericolosi).
- Circostanze aggravanti:
 - Partecipazione a gare pubbliche di appalto

7. Principi generali di comportamento

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree ambientali definite a rischio. La relativa documentazione è costantemente aggiornata da parte del management responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nello svolgimento delle attività sensibili IREOS S.P.A., in generale:

- consente una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenzia il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- consente l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di audit;
- prevede un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;

Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

8. Principi procedurali specifici

Si riportano, di seguito, quegli adempimenti che, in attuazione dei principi descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale sono posti a carico di IREOS S.P.A., con riferimento specifico a quanto previsto dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n.231/2001.

Attuazione degli adempimenti legislativi in merito a:

- Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali
- Adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori
- Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale
- Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- Periodiche verifiche interne dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
- Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate
- Tracciabilità

SEZIONE XV - PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. Il Reato

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *duodecies* e 25 *quinqüies* del Decreto e, segnatamente:

- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

Art. 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

“(...omissis...)”

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.

Il reato è potenzialmente rilevante.

- Delitti contro la personalità individuale:

Art. 600 cod. pen. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 600-bis cod. pen. - Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
 - 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 600-ter cod. pen. - Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000, chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il

materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 600-quater cod. pen. - Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 600-quinquies cod. pen. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 601 cod. pen. - Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 602 cod. pen. - Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 603- bis codice penale -Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

Art. 609-undecies c.p. -Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Sulla base dell'analisi condotta, si ritiene che il rischio di commissione di tale reato, sebbene astrattamente remoto, non possa essere comunque escluso, con particolare riguardo anche all'ipotesi di concorso.

2. Attività sensibili

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
1	Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera	<ul style="list-style-type: none"> - DT - DDL - Rcont
2	Ricerca e selezione candidati	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - DT - Rcont - Rcomm

N°	Attività sensibile	Funzioni coinvolte
3	Assunzione dei candidati	<ul style="list-style-type: none"> - DirG - Ramm - Consulente del lavoro

3. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, gli Organi Sociali e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte devono in generale conoscere e rispettare:

- il Sistema di Controllo Interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa, ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali, in via diretta, sia alle Società di Service, ai Consulenti e ai Partners in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Consulenti, dei Partner, delle Società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato considerata (art. 25 *duodecies* e il 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001).

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- predisporre una specifica procedura per l'assunzione di lavoratori stranieri;
- adottare un sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi valutazione economica;
- verificare, al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo, che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi, anche contrattualmente, che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con

la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

SEZIONE XVI – PARTE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEI REATI
IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I Reati

Il presente protocollo si riferisce ai Reati di cui all'art. 25 *novies* del Decreto e, segnatamente:

Art. 171, I. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

“Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi formamette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 171, I. 633/1941 comma 3 - Protezione del diritto d'autore e dialtri diritti connessi al suo esercizio

“La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”

Il reato è potenzialmente rilevante.

Art. 171-bis I. 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione

da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due

anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. ”

Il reato è potenzialmente rilevante Il reato è potenzialmente rilevante

Art. 171 - ter I. 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

“1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di illecito amministrativo dipendente da reato Descrizione illecito amministrativo Descrizione reato riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. ”

Il reato è potenzialmente rilevante

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che le seguenti ipotesi di reato possano ragionevolmente essere considerate di **limitata rilevanza** per IREOS S.P.A.. Si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza verificare che nel tempo non intervengano delle modifiche societarie (organizzazione, attività svolte, etc) che possano rendere applicabili/rilevanti tali ipotesi di reati:

Art. 171-septies I. 633/1941- Protezione del diritto d'autore e dialtri diritti connessi al suo esercizio

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Art. 171-octies I. 633/1941

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità

2. Attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, che la Società ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione dei software coperti da licenza d'utilizzo	- DirG - EDP

3. Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di IREOS S.P.A., dei dipendenti, dei consulenti, dei *partner* e delle Società di *service* di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- utilizzare i *software* coperti da licenza rispettando i limiti/condizioni imposti dalla stessa;
- installare/utilizzare esclusivamente *software* regolarmente acquistati dalla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un software coperto da licenza.